



Circolare n. 3/2012

Treviso, _____ aprile 2012

SCADENZIARIO APRILE 2012

PARTE PRIMA – SCADENZE CON DATA FISSA

<u>Data Scadenza</u>	<u>Soggetti interessati</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Come e dove</u>
Domenica 01 aprile	Compensazione credito Iva NOVITA'	<p>A partire dal 01/04/2012 la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p>I soggetti che effettuano la compensazione del credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui sono obbligati ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Si ricorda che al raggiungimento della soglia di 5.000 euro annui, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012.</p> <p>(Art. 8, commi 18 e 19 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 – Provv. Ag. Entrate 16/03/2012)</p>	
	Mediazione NOVITA'	<p>A decorrere dal 01/04/2012 entra in vigore l'istituto della mediazione che consente di chiudere le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 9 del 19/03/2012)</p>	
Lunedì 02 aprile (termine prorogato in quanto il giorno 31 marzo cade sabato)	Sostituti d'imposta Comunicazione ricezione mod. 730-4	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei sostituti d'imposta, alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'utenza telematica presso cui ricevere i risultati contabili dei modelli 730 (<i>"Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate"</i>)</p> <p>Provv. Ag. Entrate 02/02/2012</p>	Vedi modalità contenute nel Provv. Ag. Entrate 02/02/2012

Continua da 2 aprile	Enti di tipo Associativo Variazione dati Modello EAS	<p>Termine ultimo per procedere all'invio della variazione dei dati precedentemente comunicati del modello EAS, da parte degli Enti di Tipo Associativo obbligati ai fini della non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del Tuir e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Ricordiamo infatti che il modello EAS (Povv. 2/9/2009) deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008 il modello EAS va ripresentato entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza. (art. 30, co. 1,2,3 e 3-bis D.L. 185/2008 – Prov. 29/10/2009, Prov. 2/9/2009, C.M. n. 45/2009)</p>	<p>Versamento mediante modello "F24 elementi identificativi" telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di remote banking);</p> <p><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p> <p>Presentazione domanda esclusivamente in via telematica secondo il modello approvato con Prov. 13/09/2011</p>
	Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list Presentazione elenchi	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel MESE DI FEBBRAIO 2012 per i contribuenti con obbligo mensile, relativi alle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori "black-list, così come individuati dai D.M. 4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010).</p> <p>Ricordiamo che gli elenchi sono presentati:</p> <p><input type="checkbox"/> con cadenza trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</p> <p><input type="checkbox"/> con cadenza mensile, per gli altri soggetti.</p> <p>(D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E).</p>	Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato
	Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens)	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha spostato la scadenza di tale adempimento dal 16 del mese successivo alla fine del mese successivo.</p>	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
Segue 2 aprile	Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP - (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 30 aprile - esercizio sociale 01/05/11 - 30/04/12)	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 30 APRILE.</p> <p>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <p><input type="checkbox"/> IRES 100% (codice versamento 2002) - l'art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2006, ai fini IRES, la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del 100%.</p> <p><input type="checkbox"/> IRAP 100% (codice versamento 3813)</p> <p>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2011 SC e per l'IRAP al rigo IR22 del Mod. IRAP/2011 SC.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p><input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p>

<p>Continua da 2 aprile</p>	<p>Seconda rata di acconto</p>	<p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; <input type="checkbox"/> il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. <p>L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00.</p> <p>RICALCOLO ACCONTO</p> <p>Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazioni fruite, relativamente alla Tremonti ter (art. 5, c. 1 D.L. 78/09), alla Tremonti tessile (art. 4, c.2 D.L. 40/2010), alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010), all'imposta sostitutiva relativa agli immobili ad uso abitativo nella Provincia dell'Aquila (art. 2, c. 228 L. 191/2009)</p> <p>Metodo previsionale -</p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.</p> <p>Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 - art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	
	<p>UNICO/2011 e IRAP/2011</p> <p>Contribuenti con esercizio che termina al 30/06/2011</p> <p>Presentazione in via telematica</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello UNICO/2011 ed IRAP/2011, da parte da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 30/06/2011. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2011, modificato dal Prov. del 22/04/2011)</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "SCadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p>Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2011, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Fatture differite</p>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registro IVA vendite</p>
	<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE</p> <p>Dichiarazione e versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente e termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale concernente gli elementi necessari per la determinazione dell'imposta per l'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento:</p> <p>Modello F24 – accise</p>
<p>Segue 2</p>	<p>Imposta sulla</p>	<p>Scade il termine per il versamento della seconda rata</p>	<p>Versamento a mezzo di conto corrente postale</p>

aprile Continua da 2 aprile	pubblicità Seconda rata	dell'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2012. Si rammenta che è possibile procedere alla rateazione se la tassa è di importo superiore a € 1549,37. In tale caso le rate trimestrali vanno versate anticipatamente con scadenza nei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre. (Art. 9, D.lgs. n. 507/93).	intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale
	Contribuenti IVA Scheda Carburanti – Rilevazione chilometri	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo.
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di MARZO da effettuarsi: <input type="checkbox"/> nel registro vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento; <input type="checkbox"/> nel registro acquisti entro i termini sopraindicati e comunque non prima dell'annotazione sul registro vendite. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di FEBBRAIO 2012 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 16/04/2010)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Prov. 16/04/2010)
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di febbraio 2012, relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata.
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di febbraio 2012, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva non superiore a 35 KW o a 47 CV , ed a tutti i motoveicoli. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata
Martedì 10 aprile	Sostituti d'imposta Dirigenti del commercio Fondi integrativi	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso) relativi al PRIMO TRIMESTRE 2012.	Versamento tramite banca mediante il modulo inviato dall'Ente.
Sabato 14 aprile	Amministratori e Sindaci Obblighi di bilancio	Società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio il 29 aprile (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio – 29 aprile e non 30 aprile in quanto il 2012 è anno bisestile): ultimo giorno utile per il deposito presso la sede della società del bilancio di esercizio, delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di consentirne la visione da parte dei soci. Ricordiamo che l'art. 2429 comma 3 C.C. prevede che i suddetti documenti debbano essere depositati presso la sede, durante i	Deposito presso la sede sociale

		quindici giorni che precedono l'assemblea.	
Lunedì 16 aprile (termine prorogato in quanto il giorno 15 aprile cade di domenica)	Commercianti al minuto e soggetti assimilati – Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Art. 21 c. 4 DPR 633/72). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, letta a) del D.L. 70/2011).	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 a legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro, di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Lunedì 16 aprile (senza proroga)	Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento del tributo dovuto in	Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2011 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o

Continua da 16 aprile	base alla dichiarazione annuale	Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati
	Contribuenti IVA mensili Versamento mensile	I.V.A. dovuta per il mese di MARZO 2012 (codice tributo 6003). Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art.1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97).	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
	Contribuenti IVA mensili e trimestrali Liquidazione periodica	Il DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. <input type="checkbox"/> Non è inoltre più necessario riportare il credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel registro degli acquisti. <input type="checkbox"/> Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati. N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art.1 DPR 100/98)	
	Sostituti d'imposta Ritenute su interessi e autofinanziamento soci	Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc.. Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola. (codice 1030 – MOD. F24) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000).	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	Sostituti d'imposta Ritenute su dividendi	Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi corrisposti nel PRIMO TRIMESTRE 2012. Si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2012 la ritenuta sarà sempre pari al 20% , indipendentemente dal tipo di partecipazione posseduta. Codice tributo: 1035 “Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto” Codice tributo: 1036 “Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere” (Art 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
Segue 16 aprile	Sostituti d'imposta Ritenute alla fonte	Versamento unitario di: Ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a: <input type="checkbox"/> lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); <input type="checkbox"/> lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli

<p>Continua da 16 aprile</p>		<p><input type="checkbox"/> provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1038;</p> <p><input type="checkbox"/> compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73).</p> <p><input type="checkbox"/> Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente - codice tributo 1004.</p> <p>Addizionale regionale (cod. 3802) Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di MARZO 2012.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto) Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di MARZO 2012.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell'addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate con R.M. n. 368/E del 12/12/2007 da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa.</p> <p>N.B.: Dal 2007 l'addizionale comunale va versata in forma rateale sia in acconto sia a saldo.</p> <p>L'acconto va corrisposto nella misura del 30%, applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera contenente le nuove aliquote sia effettuata entro il 31 dicembre precedente. L'acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. Per maggiori chiarimenti anche in materia di esenzione deliberata dai Comuni vedi C.M. 15/2007 e 23/2007)</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA'</p> <p>L'art. 33, comma 12 della Legge n. 183/2011 ha previsto che per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (unicamente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali), rimandando ad un apposito DPCM, non ancora emanato, la definizione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva del 10% (fino ad oggi € 6.000) e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale non si può usufruire dell'agevolazione (fino ad oggi € 40.000). Pertanto, allo stato attuale, non è ancora possibile applicare l'imposta sostitutiva, mancando il DPCM.</p> <p>Si ricorda che il beneficio ha per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.</p> <p>Con R.M. n. 287/E del 8/7/08 sono stati istituiti i relativi codici tributo:</p> <p>Codice 1053: "imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93".</p> <p>Altri codici sono relativi alle imposte maturate nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e versate in altre regioni (1604, 1904, 1905) e versate nelle medesime regioni ma maturate altrove (1305).</p>	<p>intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
<p>Segue 16</p>	<p>Sostituti d'imposta Ritenute 4% da</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 1, c. 43 della Finanziaria 2007 prevede che</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il</p>

<p>aprile Continua da 16 aprile</p>	<p>parte dei condomini</p>	<p>il condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalmente) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p>Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>condominio non è titolare di partita IVA)</p>
<p>Segue 16</p>	<p>Sostituti d'imposta Contributi previdenziali</p>	<p>Versamento unitario di: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS. Il Mod. UNIMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p> <p>(Codice tributo DM10) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui) e degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005), relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2012 (Legge n. 183/2011) sono le seguenti: <input type="checkbox"/> 27,72% (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie; <input type="checkbox"/> 18%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria.</p> <p>Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 27% e del 18% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata.</p> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS: Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente (la denuncia deve essere inviata entro il 25 del mese successivo a quello di competenza).</p> <p>Codici tributo: CCSP (sportivi professionisti); CCLS (lavoratori dello spettacolo) - (Circ. n. 14 del 11/5/98)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>

aprile Continua da 16 aprile		Vedi Circ. Enpals n. 16 e 17 del 10/12/2007 per procedure telematiche. Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011).	
	Contribuenti IVA Fornitori di esportatori abituali Invio comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute	Termine ultimo per procedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di MARZO 2012. NOVITA' : l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha previsto che la comunicazione dei dati ricevuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. La legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che i soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta) sono obbligati a comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai loro clienti. La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito modello, approvato con Prov. Ag. Entrate 14/3/2005. Ravvedimento : con C.M. 41/E/2005 (punto 5) viene affermata la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso sulla base delle regole generali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. E' possibile regolarizzare l'omessa o incompleta dichiarazione entro 1 anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione sarà di € 32,25 (1/8 di € 258,00) se non sono state effettuate forniture non imponibili e di 1/8 dell'IVA non addebitata se sono state effettuate forniture in mancanza dell'invio della comunicazione. (art. 1 co. 381 L.311/04, CM 16/3/05 n. 10/E par., CM 26/9/05, n. 41/E).	Presentazione a mezzo invio telematico: ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
	INAIL Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	Denuncia e autoliquidazione delle posizioni cessate nel mese di FEBBRAIO 2012. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remotebanking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA
	Contribuenti soggetti ad ACCISE	Versamento dell'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). Con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti e le eventuali compensazioni, così come previsto dalla legge 388/2000. (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise o tesoreria provinciale dello Stato
Venerdì 20 aprile	Produttori di imballaggi Denuncia mensile	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile , riferita al mese precedente, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato. Per il 2012 rimangono invariati gli scaglioni: ➤ mensile: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00;	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10) Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.
Segue 20			

<p>aprile Continua da 20 aprile</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ trimestrale: fino a €. 31.000,00 per singolo materiale; ➤ annuale: fino a €. 310,00 per singolo materiale; ➤ esenti: fino a €. 26,00 per singolo materiale. <p>Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2012. Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99).</p>	<p>Presentazione mediante Raccomandata, via fax o on-line Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI</p>
<p>Giovedì 26 aprile (termine prorogato in quanto il giorno 25 aprile è festivo)</p>	<p>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</p> <p>Elenchi Intrastat mensili</p>	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitarie effettuati nel mese di MARZO 2012 per gli operatori con obbligo mensile o nel PRIMO TRIMESTRE 2012 per gli operatori con obbligo trimestrale.</p> <p>Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario; ➤ l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA; ➤ l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale; ➤ l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale. <p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.</p> <p>A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it</p> <p>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline. (D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010)</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)</p>
<p>Segue 26</p>	<p>Datori di lavoro agricoli</p> <p>ENPAIA Denuncia e</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</p>	<p>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca</p>

aprile Continua da 20 aprile	versamento mensile	Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y056960321100003 6000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
	Datori di lavoro dello spettacolo ENPALS Denuncia mensile	Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia mensile delle somme dovute relative al mese precedente e versate entro il 16/04/2012. A partire dal 1° gennaio 2008, l'inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura <i>on-line</i> fruibile dal portale dell'Ente (www.enpals.it) ovvero attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML. Vedi Circ. ENPALS n. 17 del 10/12/2007. Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011).	Invio telematico diretto o per il tramite di intermediari abilitati o denuncia on-line.
Domenica 29 aprile	Amministratori - obblighi di bilancio	Società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci in prima convocazione (Art. 2364 e art. 2478-bis Codice Civile). Ricordiamo che l'art. 2364 prevede non più il termine di quattro mesi per la convocazione dell'assemblea, ma 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Presso la sede sociale o in altri luoghi stabiliti dallo statuto sociale.
Lunedì 30 aprile	ONLUS	Termine ultimo da parte delle ONLUS (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio), diverse dalle società cooperative, per redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, a pena di decadenza dai benefici fiscali. (art. 20-bis DPR 600/73 - C.M. 168/E del 26/6/98)	In forma libera, facendo preferibilmente riferimento alle "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non profit" redatte dall'Agenzia per le Onlus del febbraio 2009 e al Principio Contabile n. 1 per gli enti non profit del 2011
	Enti non commerciali Rendiconto annuale	Termine ultimo da parte degli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, ecc..) per redigere il rendiconto previsto dall'art. 20 del DPR 600/73, accompagnato da una relazione illustrativa. Tale adempimento è distinto ed autonomo rispetto al normale rendiconto economico e finanziario. (art. 20 DPR 600/73 – CM 124/E del 12/5/98)	Rendiconto in forma libera
	Rifiuti Dichiarazione annuale SISTRI 2012	Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione SISTRI 2012, relativa all'anno 2011. La circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 6774 del 2 marzo 2011, ha fornito le indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al DPCM 27 aprile 2010 e all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 22 dicembre 2010. Per la presentazione della dichiarazione SISTRI vengono proposte due modalità alternative: <input type="checkbox"/> compilazione e invio per via telematica al SISTRI degli appositi modelli pubblicati sul sito www.sistri.it ; <input type="checkbox"/> compilazione e presentazione della dichiarazione SISTRI di cui al D.M. 52/2011 alla Camera di Commercio	Due modalità alternative (vedi colonna accanto)
Segue 30			

<p>aprile Continua da 30 aprile</p>		<p>territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria, con tre modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it - su supporto magnetico; - su supporto cartaceo (non possibile per i gestori). <p>Sul sito di Ecocerved (http://mud.ecocerved.it/Home/IstruzioniCompilazioneMud) sono pubblicati, oltre ad un quadro riepilogativo degli adempimenti, il software di compilazione, le istruzioni e le indicazioni per la trasmissione telematica necessarie per la presentazione della dichiarazione SISTRI entro il 30 aprile 2012.</p>	
	<p>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</p> <p>Imposta di registro</p>	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di APRILE (30 giorni), e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario.</p> <p>(Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Prov. Ag. Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E).</p> <p>N.B.: dal 1 luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta di registro. A tal fine, con provvedimento del 25/06/2010 è stato approvato il nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti (modificato con Provvedimento del 04/03/2011). Il "modello 69" contiene il Quadro D denominato "Dati degli immobili", predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato.</p> <p>Ricordiamo che le regole sulla registrazione dei contratti di locazione sono state profondamente modificate dall'art.35, co. 8 e ss. del DL 223/06 (vedi anche circolare Ag. Entrate n. 27 e 28 del 4/8/06).</p> <p>Ricordiamo inoltre che l'art.1, commi da 341 a 346 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), ha disposto nuove regole in materia di liquidazione dell'imposta e di comunicazioni inerenti gli affitti di fabbricati.</p> <p>Versamento on-line:</p> <p>Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>Versamento al Concessionario della riscossione, ad un istituto di credito o ad un ufficio postale competente sulla base della sede dell'Ufficio del Registro.</p> <p>Modello F23 (Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate)</p> <p>codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 115T – contratti di locazione fabbricati – prima annualità; ➤ 112T – contratti di locazione fabbricati – annualità successive; ➤ 107T – contratti di locazione fabbricati – intero periodo; ➤ 114T – contratti di locazione – proroga; ➤ 113T – contratti di locazione – risoluzione; ➤ 110T – contratti di locazione - cessione. <p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet.</p>
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Comunicazione operazioni pari o superiori a 3.000 euro</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto dell'Iva) realizzate nel 2011.</p> <p>Ricordiamo che vanno comunicate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi, con esclusione di esportazioni, importazioni, Black-list ed operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 605/73.</p> <p>Per il 2011, contrariamente al 2010, andranno comunicate anche le operazioni effettuate nei confronti dei "privati" (soggetti verso i quali non ricorre l'obbligo di emissione di fattura), in quanto tale obbligo decorre dalle operazioni effettuate dopo il 30/6/2011, ma soltanto per le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.600 (al lordo dell'Iva).</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>
<p>Segue 30</p>			

aprile Continua da 30 aprile		(art. 21 D.L. 78/2010 – Provv Ag. Entrate 21/12/2011)	
	Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list Presentazione elenchi	Termine ultimo per procedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di MARZO 2012 per i contribuenti con obbligo mensile o nel PRIMO TRIMESTRE 2012 per i contribuenti con obbligo trimestrale, relativi alle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori “black-list, così come individuati dai D.M. 4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010). NOVITA’: si ricorda che il D.L. n. 16/2012 ha previsto l’obbligo di invio della comunicazione soltanto per le operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro. Ricordiamo che gli elenchi sono presentati: <input type="checkbox"/> con cadenza trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; <input type="checkbox"/> con cadenza mensile, per gli altri soggetti. (D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E).	Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato.
	Lavoratori dipendenti Consegna modello 730/2012 al datore di lavoro	Termine ultimo per la consegna al datore di lavoro del modello 730/2012 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF (mod. 730-1) da parte dei lavoratori dipendenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale (la consegna ai Caf scade il 31/5/2012). Il sostituto deve rilasciare la ricevuta di avvenuta consegna e la busta contenente la scelta del 5 e dell'8 per mille. (DPR 395/92 – Provv. Ag. Entrate 17/01/2011)	Consegna al datore di lavoro (sostituto d'imposta)
	Datori di lavoro agricoli Denuncia trimestrale	Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera agricola occupata nel trimestre precedente (1° trimestre 2012). L'INPS con circolare n. 115 del 16/10/2006 ha fornito le istruzioni relative ai nuovi obblighi ed alle nuove scadenze (Art. 1, comma 6, D. L. 2/2006).	Presentazione a mezzo invio telematico o tramite gli intermediari abilitati (Gli intermediari abilitati sono individuati dall'INPS con Circ. 100/2006)
	Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens)	Termine ultimo per procedere all’invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008). Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha spostato la scadenza di tale adempimento dal 16 del mese successivo alla fine del mese successivo .	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

Segue 30 aprile Continua da 30 aprile	Aziende con più di cento dipendenti Pari opportunità presentazione rapporto	Le aziende che hanno più di 100 dipendenti occupati sono tenute a redigere, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.	Presentazione al consigliere Regionale per le Pari Opportunità e alle rappresentanze sindacali aziendali
	Strutture sanitarie private Comunicazione compensi riscossi per conto dei medici e paramedici	Termine ultimo per procedere all'invio della comunicazione contenente i dati relativi ai compensi incassati in nome e per conto dei lavoratori autonomi (medici e paramedici), prevista dall'art. 1, commi 39 e 40 della legge 296/2006, da parte delle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro (anche in forma cooperativa), nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.	La comunicazione deve essere presentata <i>esclusivamente in via telematica</i> direttamente o mediante intermediari abilitati utilizzando il modello approvato con il Prov. Ag. Entrate 13/12/2007 (ex art. 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
	T.O.S.A.P./COSAP Versamento SECONDA RATA 2012	Termine ultimo per procedere al pagamento della SECONDA RATA 2012 della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ricordiamo che la rateizzazione trimestrale dell'imposta è possibile se l'importo del tributo supera € 258,23 (art. 50 Dlgs. 507/93). Si rammenta inoltre che alcuni Comuni o Province, in luogo della TOSAP, possono aver istituito la COSAP (art. 63, D.Lgs. 446/97).	Versamento mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune o alla Provincia. Nei Comuni convenzionati: mod. F24 (telematico)
	Ditta mandante rappresentanti di commercio Enasarco-Firr Consegna estratto conto	Termine ultimo per inviare all'agente o rappresentante l'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2011 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell'anno 2011.	Consegna o invio all'agente
	Ditta mandante rappresentanti di commercio Invio conto provvigioni	Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	Consegna o invio all'agente
	Contribuenti IVA Rimborsi Trimestrali/ compensazione	Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso dell'IVA a credito relativa al PRIMO TRIMESTRE 2012 . (Modello "IVA-TR" approvato con provvedimento 20/03/2012) Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti che hanno un'Iva a credito relativa a tale trimestre superiore ad Euro 2.582,28 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 633/72 limitatamente alle lettere sotto indicate: - lettere a): aliquote vendite inferiori a quelle degli acquisti; - lettera b): esportatori con volume di cessioni intracomunitarie ed esportazioni superiore al 25% del volume d'affari; - lettera c): nel caso di effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (lettera aggiunta dall'art. 52 della legge 342/00); - lettera e): nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/72.	Presentazione a mezzo invio telematico: ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

<p>Segue 30 aprile Continua da 30 aprile</p>		<p>Tale rimborso può essere richiesto unicamente per la parte di credito relativa al trimestre di competenza. (Art. 38-bis c.2 DPR 633/72 – art. 2 DPR 128/03 –) Compensazione – In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte in compensazione mediante il Modello F24. Per le modalità di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 ricordiamo le nuove regole dettate dall'art. 8 del D.L. 02/03/2012, n. 16, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2012, ed in particolare: la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Presentazione istanza La presentazione dell'istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.</p>	
	<p>Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP – (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 maggio - esercizio sociale 01/06/11 - 31/05/12) Seconda rata di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 31 MAGGIO. ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE: <input type="checkbox"/> IREs 100% (codice versamento 2002) - l'art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2006, ai fini IREs, la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del 100%. <input type="checkbox"/> IRAP 100% (codice versamento 3813) Per l'IREs si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2011 SC e per l'IRAP al rigo IR22 del Mod. IRAP/2011 SC. Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi). Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma: <input type="checkbox"/> il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; <input type="checkbox"/> il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00. RICALCOLO ACCONTO Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazione fruita, relativamente alla Tremonti ter (art. 5, c. 1 D.L. 78/09), alla Tremonti tessile (art. 4, c.2 D.L. 40/2010), alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010), all'imposta sostitutiva relativa agli immobili ad uso abitativo nella Provincia dell'Aquila (art. 2, c. 228 L. 191/2009) Metodo previsionale - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.</p>
	<p>UNICO/2011 e IRAP/2011 Contribuenti con esercizio che</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello UNICO/2011 ed IRAP/2011, da parte da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/07/2011. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico: ➤ Tramite intermediario abilitato o</p>

Segue 30 aprile Continua da 30 aprile	termina al 31/07/2011	dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2011 , modificato dal Prov. del 22/04/2011) Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi. Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2011, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.	➤ direttamente mediante: <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
	Contribuenti IVA Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
	Contribuenti soggetti ad ACCISE Dichiarazione e versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente e termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale concernente gli elementi necessari per la determinazione dell'imposta per l'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
	Contribuenti IVA Scheda Carburanti – Rilevazione chilometri	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo.
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di APRILE da effettuarsi: <input type="checkbox"/> nel registro vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento; <input type="checkbox"/> nel registro acquisti entro i termini sopraindicati e comunque non prima dell'annotazione sul registro vendite. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di MARZO 2012 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 16/04/2010)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Prov. 16/04/2010)
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di marzo 2012, relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata
	Tasse	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche	Ufficio Postale,

	automobilistiche Pagamento del bollo	(bollo auto) scadute nel mese di marzo 2012, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva non superiore a 35 KW o a 47 CV , ed a tutti i motoveicoli. (D.M. 18/11/98 n. 462)	A.C.I., Tabaccheria autorizzata
--	--	---	---------------------------------

PARTE SECONDA: SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

<u>Soggetti interessati</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Come e dove</u>
Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio Deposito del bilancio al Registro Imprese	<p>Deposito bilancio ed elenco soci: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Il D.L. 300/2006, così come modificato in sede di conversione, proroga al 31.03.2008 l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato "Xbrl". Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</p> <p>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</p> <p>In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.</p> <p>□ Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusiva mente in via telematica.</p> <p>□ L'art. 6 del DPCM 10/12/2008, per gli atti diversi dal bilancio, prevede l'obbligo di deposito presso il registro imprese secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Tuttavia, nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra è possibile allegare alle istanze un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini contenute dalla scansione dei documenti cartacei.</p>	<p>Invio digitale:</p> <p>1. Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</p>
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi	<p>L'art. 1, comma 33, lettera e) della Finanziaria 2008, modificando l'art. 77 del TUIR, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</p> <p>(art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <p>□ entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</p> <p>□ entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <p>➤ Tramite intermediario abilitato o</p> <p>➤ direttamente mediante:</p> <p>□ il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <p>□ il servizio Internet per gli altri soggetti.</p>

	<p>questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze).</p> <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <p><input type="checkbox"/> entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</p> <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <p><input type="checkbox"/> Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</p> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <p><input type="checkbox"/> per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di effetto della delibera di messa in liquidazione;</p> <p><input type="checkbox"/> il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data effetto della delibera di messa in liquidazione;</p> <p><input type="checkbox"/> la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.</p> <p><input type="checkbox"/> per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione:</p> <p><input type="checkbox"/> il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</p> <p><input type="checkbox"/> la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <p>➤ Tramite intermediario abilitato o</p> <p>➤ direttamente mediante:</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti.</p>
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p>Registro dei beni ammortizzabili</p> <p>Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <p><input type="checkbox"/> i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</p> <p><input type="checkbox"/> Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni</p>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>

	<p>che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</p> <p><input type="checkbox"/> Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</p>	
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p>Libro inventari</p> <p>Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>(Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>